



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2026/0105/FI (Finland)

Decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute che modifica il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute in materia di vigilanza sulla legge sugli alcolici

Data di ricezione : 03/03/2026

Termine dello status quo : 04/06/2026

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 0633

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0105/FI

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20260633.IT

1. MSG 001 IND 2026 0105 FI IT 03-03-2026 FI NOTIF

2. Finland

3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32, FI-00023 VALTIOEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
+358295047056

3B. Sosiaali- ja terveysministeriö
Turvallisuus- ja terveysosasto
PL 33
FI-00023 VALTIOEUVOSTO
elina.kotovirta@gov.fi, saara.karttunen@gov.fi, tuomas.pulkkinen@gov.fi



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2026/0105/FI - C50A - Prodotti alimentari

5. Decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute che modifica il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute in materia di vigilanza sulla legge sugli alcolici

6. Bevande alcoliche

7.

Requisiti che riservano l'accesso a fornitori particolari

L'impatto del regolamento sull'estensione dell'ambito di applicazione dei diritti di vendita diretta dei piccoli produttori di bevande alcoliche è stato valutato nella proposta del governo relativa alla modifica della legge. La proposta di modifica della legge è stata notificata in precedenza. La modifica normativa ora proposta precisa la regolamentazione della modifica legislativa per quanto riguarda il contenuto del piano di autocontrollo e la comunicazione delle informazioni e non ha effetti autonomi di rilievo.

Anche se, nella proposta precedentemente notificata, l'estensione del diritto di vendita diretta aprisse un nuovo canale di vendita per alcuni produttori nazionali di bevande alcoliche a cui i produttori stabiliti in altri paesi dell'UE non possono accedere, la proposta non metterebbe gli operatori stranieri in una posizione di svantaggio rispetto a quelli nazionali. Gli operatori stranieri possono vendere i propri prodotti fabbricati al di fuori della Finlandia ai consumatori finlandesi attraverso procedure di vendita a distanza, in conformità del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento. Nella proposta del governo relativa alla vendita a distanza, la legge includerebbe disposizioni chiare in materia di vendite transfrontaliere a distanza. Un operatore con sede all'estero sarebbe autorizzato a vendere in Finlandia, tramite vendita a distanza, bevande alcoliche con un titolo alcolometrico fino all'80 %. La vendita a distanza sarebbe consentita sia quando il venditore utilizza un vettore separato sia quando il venditore consegna personalmente le bevande alcoliche all'acquirente. La vendita a distanza consentirebbe agli operatori stranieri di entrare nel mercato finlandese in modo efficiente e offrirebbe loro maggiori opportunità di vendere bevande alcoliche direttamente ai consumatori finlandesi rispetto ai piccoli produttori locali. Gli operatori stabiliti all'estero possono inoltre vendere i loro prodotti ai consumatori attraverso il monopolio statale degli alcolici. Il regolamento non impedisce ai produttori stranieri o ai privati di possedere produttori finlandesi di bevande alcoliche o di stabilire la produzione in Finlandia e di vendere dal loro luogo di produzione. Il regolamento non può essere considerato discriminatorio nei confronti delle bevande alcoliche provenienti da altri Stati membri né favorire indirettamente la produzione nazionale.

L'impatto del regolamento sull'estensione dell'ambito di applicazione dei diritti di vendita diretta dei piccoli produttori di bevande alcoliche è stato valutato nella proposta del governo relativa alla modifica della legge. La proposta di modifica della legge è stata notificata in precedenza. Le norme contenute nel decreto proposto chiariscono il regolamento di modifica della legge, e la modifica del decreto non ha effetti autonomi di rilievo.

L'obiettivo della proposta del governo è attuare il programma governativo del primo ministro Petteri Orpo.

Conformemente al programma governativo, il governo riformerà in modo responsabile la politica in materia di alcolici in una direzione europea e proseguirà la riforma globale della legge sugli alcolici attuata nel 2018. L'obiettivo del governo è promuovere una concorrenza leale e aperta e creare le condizioni per la crescita del mercato interno.

La proposta attuerebbe l'impegno contenuto nel programma governativo, che consente a tutti i birrifici piccoli e artigianali, le piccole distillerie e le cantine nazionali di vendere i loro prodotti direttamente dal luogo di produzione ai consumatori in virtù di una licenza di vendita al dettaglio. In conformità del programma governativo, la proposta amplierebbe i diritti di vendita diretta dei piccoli produttori di bevande alcoliche. La proposta migliorerebbe le condizioni operative per i produttori nazionali di bevande alcoliche ampliando i canali di vendita e consentendo a operatori completamente nuovi, come le piccole distillerie, di vendere i loro prodotti dal luogo di produzione con una licenza di vendita al dettaglio. La proposta promuove in particolare il turismo rurale e regionale e rafforza la vitalità delle zone rurali. La proposta migliora la possibilità per i piccoli produttori di bevande alcoliche di offrire nei loro luoghi di produzione concetti più diversificati di turismo, visite e servizi. La proposta migliorerebbe le opportunità di acquisto e la libertà di scelta dei consumatori, consentendo loro di acquistare bevande alcoliche prodotte in loco al termine di una visita allo stabilimento di produzione. La proposta sostiene l'economia locale che ruota attorno ai piccoli produttori di bevande alcoliche.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

L'impatto del regolamento sull'estensione dell'ambito di applicazione dei diritti di vendita diretta dei piccoli produttori di bevande alcoliche è stato valutato nella proposta del governo relativa alla modifica della legge. La proposta di modifica della legge è stata notificata in precedenza. Le norme contenute nel decreto proposto chiariscono il regolamento di modifica della legge, e la modifica del decreto non ha effetti autonomi di rilievo.

La legge sulle bevande alcoliche sarebbe modificata per ampliare i diritti di vendita diretta dei piccoli produttori di bevande alcoliche. Le eccezioni previste dall'attuale legge per i vini di Cru e le birre artigianali sarebbero abrogate e, d'ora in poi, la legge definirebbe un'unica eccezione per consentire ai piccoli produttori la vendita diretta dal luogo di produzione delle bevande: quelle fermentate in loco contenenti più dell'8,0 % di alcol in volume e quelle prodotte in altro modo contenenti più del 5,5 % di alcol in volume. La proposta promuoverebbe la parità di trattamento dei produttori di bevande alcoliche per quanto riguarda le vendite in loco, poiché in precedenza solo i birrifici artigianali erano autorizzati a vendere in loco birre artigianali con un massimo del 12 % di alcol in volume, mentre i produttori di vino di Cru potevano vendere in loco solo vini con un massimo del 13 % di alcol in volume. D'ora in poi anche altri piccoli produttori di bevande alcoliche, come le piccole distillerie, potrebbero vendere i loro prodotti direttamente dal luogo di produzione.

Il diritto alla vendita diretta richiederebbe una licenza di vendita al dettaglio concessa al produttore di bevande alcoliche ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire il corretto funzionamento e un efficace controllo di vigilanza da parte delle autorità. Tale licenza di vendita al dettaglio potrebbe essere ottenuta solo dai titolari di una licenza per la produzione di bevande alcoliche. In pratica, il sistema di licenze garantisce che i commercianti che operano nel settore delle bevande alcoliche siano in grado di adempiere ai loro obblighi ed essere monitorati, consentendo di contrastare efficacemente qualsiasi attività illegale. Lo scopo della legge sulle bevande alcoliche è ridurre il consumo di sostanze alcoliche limitando e controllando le relative attività economiche al fine di prevenire i danni causati dall'alcol alle persone che ne fanno uso, ad altre persone e alla società nel suo complesso. Per raggiungere lo scopo della legge sulle bevande alcoliche, è necessario che le vendite al dettaglio effettuate nei luoghi di produzione delle bevande alcoliche rientrino nell'ambito di applicazione della vigilanza e siano soggette alle stesse disposizioni applicabili alle altre vendite al dettaglio, ad esempio per quanto riguarda gli orari di vendita consentiti e i divieti di trasferimento. Se le vendite in loco presso i luoghi di produzione di bevande alcoliche non fossero soggette a vigilanza, emergerebbe un nuovo canale di vendita parallelo al sistema di licenze al dettaglio, senza alcun controllo ufficiale. Il regolamento proposto attuerebbe quindi lo scopo della legge sulle bevande alcoliche in modo proporzionato ed efficace.

Il diritto ampliato alla vendita al dettaglio si applicherebbe ai produttori che producono fino a 100 000 litri di bevande alcoliche, convertiti in alcol puro, in un anno solare. L'intenzione è quella di consentire solo ai produttori di bevande alcoliche di dimensioni minori e artigianali di vendere i propri prodotti in loco. Si tratta in genere di operatori di piccole dimensioni e altamente localizzati. Inoltre la quantità di bevande alcoliche vendute in loco durante l'anno solare sarebbe limitata qualora il titolo alcolometrico superasse il 5,5 % o l'8,0 % in volume. Il luogo di produzione può vendere non più di 25 000 litri di bevande con titolo alcolometrico superiore al 5,5/8,0 %, convertiti in alcol puro, per anno solare.

Un'altra condizione per il diritto di vendita al dettaglio sarebbe che una parte significativa della produzione di bevande alcoliche avvenga nel luogo di produzione. La miscelazione, la diluizione, la filtrazione o altre semplici lavorazioni simili delle bevande alcoliche non sarebbero considerate parte della produzione tipica. Ciò garantisce che le vendite in loco rimangano molto limitate in termini di scala. Inoltre il diritto di vendita al dettaglio sarebbe limitato in modo che un produttore possa vendere solo bevande fermentate contenenti più dell'8,0 % di alcol in volume, e altre bevande contenenti più del 5,5 % di alcol in volume, in un luogo di produzione fisicamente separato da altri produttori.

Il diritto di vendita al dettaglio in loco proposto, ampliato per i produttori di bevande alcoliche, continuerebbe a differire per natura dalle vendite al dettaglio tradizionali. L'obiettivo della proposta non è quello di creare un canale di vendita al dettaglio su larga scala in concorrenza con il monopolio di Alko, in quanto Alko continuerebbe a mantenere il proprio monopolio basato sulla tutela della salute pubblica. Per questo motivo, i diritti di vendita al dettaglio in loco dei produttori sarebbero legati al loro sito di produzione o alle sue immediate vicinanze e i produttori di bevande alcoliche non avrebbero il diritto di fornire bevande a domicilio con un titolo alcolometrico superiore al 5,5 %/8,0 %. I clienti dovrebbero pertanto visitare di persona il luogo di produzione se desiderassero acquistare le bevande alcoliche oggetto dell'eccezione dai produttori.

Direttiva (CE) 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno

8. La legge sulle bevande alcoliche sarebbe modificata per consentire ai piccoli produttori locali di vendere i prodotti da



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

loro fabbricati presso i luoghi di produzione sulla base di una licenza di vendita al dettaglio. Le attuali eccezioni per il vino di piccole aziende vinicole e la birra artigianale sarebbero abrogate e la legge definirebbe d'ora in poi un'unica eccezione che consentirebbe ai piccoli produttori di vendere direttamente dai luoghi di produzione bevande alcoliche fermentate contenenti più dell'8,0 % in volume di etanolo e altre bevande alcoliche contenenti più del 5,5 % in volume di etanolo. Il diritto ampliato alla vendita diretta si applicherebbe ai produttori che producono fino a 100 000 litri di bevande alcoliche, convertiti in alcol puro, in un anno solare. Le modifiche di cui sopra sono state notificate nell'ambito della notifica 2025/0782/FI.

L'articolo 56 della legge sugli alcolici stabilisce disposizioni sull'autocontrollo del titolare della licenza e sull'obbligo del titolare della licenza di predisporre un piano di autocontrollo. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 56 della legge sugli alcolici, un decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute stabilisce disposizioni più dettagliate sulla preparazione, il contenuto e l'attuazione del piano di autocontrollo.

L'articolo 62 della legge sugli alcolici prevede il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni da parte dell'autorità di vigilanza. Ai sensi del paragrafo 4, il titolare della licenza è tenuto a trasmettere periodicamente all'autorità di vigilanza le dichiarazioni e le informazioni relative alle proprie vendite e alle altre operazioni necessarie ai fini della vigilanza e della valutazione del rischio operativo. Ulteriori disposizioni sulla presentazione delle dichiarazioni e delle informazioni sono stabilite con decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute.

Si propone di modificare il regolamento per tener conto delle nuove norme sui diritti di vendita diretta dei piccoli produttori. Saranno apportate modifiche agli articoli relativi al piano di autocontrollo per il commercio al dettaglio e agli obblighi di comunicazione.

9. Gli articoli del decreto da modificare riguardano disposizioni più dettagliate sul piano di autocontrollo del titolare della licenza e l'obbligo del titolare della licenza di trasmettere comunicazioni e informazioni all'autorità di vigilanza.

I piccoli produttori dovrebbero tenere conto nel piano di autocontrollo delle modalità con cui il titolare della licenza garantisce che i requisiti per la vendita diretta siano presi in considerazione nelle loro attività (articolo 5).

Inoltre i piccoli produttori dovrebbero fornire annualmente, alle autorità preposte al rilascio delle licenze, informazioni sul volume in litri delle bevande alcoliche fermentate contenenti più dell'8,0 % in volume di etanolo da loro vendute e sul volume in litri delle altre bevande alcoliche contenenti più del 5,5 % in volume di etanolo (articolo 9).

10. Riferimenti a testi di base: i testi di base sono stati forniti in relazione a una precedente notifica:

2025/0782/FI

2025/0315/FI

11. No

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.

Aspetto OTC: No



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu